



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 869 del 14/11/2023

Oggetto:

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DA DIRIGENTE
MEDICO E. D.G. (MATR. N. 1077) ENTRO LA CESSAZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 84 del 30/01/2023 si è preso atto del collocamento in pensione anticipata di anzianità in cumulo a far data dal 1/03/2023 del Dott. E. D.G. (matr. n. 1077), Dirigente Medico di Medicina Interna;
- con note prot. n. 53257/2022 e n. 56632/2022 il suddetto Dirigente Medico, in vista della futura cessazione dal servizio, ha comunicato un programma ferie, precisando che non sarebbe riuscito a fruire di tutte le giornate, visto il numero consistente;
- con nota prot. n. 65787/2022 la Direzione Generale ha comunicato al dirigente medico in questione di usufruire delle numerose giornate di congedo ordinario accumulate nel tempo, secondo la programmazione proposta, tenendo conto delle esigenze della Struttura Complessa di assegnazione, e ha precisato che, qualora al termine del rapporto di lavoro fosse risultato un residuo di ferie pregresse non fruite e maturate negli anni 2020, 2021 e 2022 durante il periodo della pandemia, si sarebbe proceduto alla valorizzazione economica delle medesime;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale Dirigenza Medica, di cui alla deliberazione n. 636/2011, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Dato atto che da numerosi anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie per i dirigenti medici di Medicina Interna, in quanto: 1) sussiste cronica carenza di dirigenti medici dipendenti che non si riesce a colmare, sebbene nel corso degli ultimi anni siano stati banditi ed espletati numerosi pubblici concorsi; 2) nonostante il numero esiguo di medici, è sempre necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verifichino ipotesi di interruzione di pubblico servizio; 3) la S.O.C. Medicina Interna è stata una delle Strutture Ospedaliere sulla cui attività ha pesantemente inciso la pandemia e il dirigente medico in questione è stato, durante gran parte del periodo pandemico, Direttore Sostituto del Direttore della Struttura Complessa stessa;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020, al 2021 e al primo trimestre 2022;



Precisato che per quanto sopra esposto per il Dott. E.D.G. è stato pressoché impossibile fruire di tutte le ferie maturate, al fine di consentire alla Struttura di garantire la continuità dell'assistenza;

Rilevato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava complessivamente quarantasei giorni di ferie residue non fruita relative al periodo pandemico;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che prima dell'estinzione del rapporto di lavoro non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, sia per la cronica grave carenza di personale medico in servizio presso la S.O.C. Medicina Interna della sede di Domodossola, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate durante il periodo pandemico, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. E.D.G. (matr. n. 1077) il valore economico sostitutivo dei quarantasei giorni di ferie relative al periodo pandemico non fruiti per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 12.208,98, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate durante il periodo pandemico, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 16.152,48 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 12.208,98 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 2.905,74 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 1.037,76 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dovendo provvedere alla liquidazione in questione.